# SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA ——

N. 298

# ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"»

(Parere ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2003)

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.), ente pubblico costituito nel 1925, è stato trasformato in fondazione, con acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, ad opera del decreto legislativo n. 20 del 29 gennaio 1998.

In considerazione dell'esigenza di un più efficace svolgimento dell'attività della fondazione, e di un migliore perseguimento delle finalità istituzionali, è stato predisposta una proposta di modifiche del predetto decreto legislativo.

Lo strumento normativo utilizzato è l'art. 10 della legge n. 137 del 2002, che prevede, anche con riferimento alle attività teatrali e di spettacolo dal vivo, il riordino delle disposizioni relative agli organismi ed enti di settore.

# Le principali modifiche proposte sono le seguenti:

- 1. la previsione che la fondazione abbia sede amministrativa ed operativa in Siracusa; ai fini di dare effettività ed efficacia al collegamento dell'I.N.D.A. con il territorio;
- 2. la parziale ridefinizione delle finalità della fondazione, includendo, tra l'altro, la possibilità di provvedere "in proprio" alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici classici greci e latini, nonché quella di provvedere alla costituzione di un Museo dell'I.N.D.A. E' chiarito che il perseguimento delle finalità, come riformulate, non deve comportare oneri aggiuntivi per lo Stato;
- 3. la parziale ridefinizione della composizione del Consiglio di amministrazione, prevedendo, anzitutto, che esso sia presieduto dal Sindaco di Siracusa, in linea con quanto avviene per altre note fondazioni nel settore dello spettacolo. Viene previsto un consigliere, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che assume la veste di "consigliere delegato", con l'attribuzione di specifiche funzioni, in parte già appartenenti al Presidente. Vi è, inoltre, la previsione di un consigliere designato dalla provincia regionale di Siracusa, che attualmente non è ricompresa tra gli enti territoriali con potere di designazione, nonchè un potere sostitutivo di designazione del Ministro per i beni e le attività culturali relativamente al componente in rappresentanza dei partecipanti privati;
- 4. l'istituzione della figura del Sovrintendente, con compiti di carattere operativogestionale, in luogo del Comitato scientifico. Quest'ultimo, difatti, sia sotto il profilo dei requisiti richiesti ai suoi componenti che alle funzioni attribuite, si è rivelato, in concreto, una sorta di "doppione" del Consiglio di amministrazione. Una espressa previsione, sempre ispirata al principio di una netta divisione dei compiti e dei ruoli tra i vari soggetti operanti nella fondazione, fa, inoltre, in modo che non vi siano interferenze tra l'attività svolta dal Sovrintendente e quella della o delle società

partecipate o costituite dalla fondazione, eliminando inconvenienti più volte verificatisi, sotto questo aspetto, in questi anni.

In linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, il presente decreto legislativo non comporta oneri aggiuntivi per l'erario.

## Modifiche al decreto legislativo n. 20 del 1998

#### ARTICOLO 1

E' introdotto un 3° comma, con il quale si stabilisce che la fondazione ha sede amministrativa ed operativa in Siracusa.

#### ARTICOLO 2

Modifiche formali. In considerazione della soppressione del comitato scientifico, viene eliminato il parere sulla deliberazione dello statuto (e delle sue modifiche).

#### ARTICOLO 3

Al comma 1, viene introdotta una serie di ulteriori finalità della fondazione, oltre a quelle già attribuite dal decreto legislativo n. 20/1998.

In particolare, essa è chiamata a provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale; a curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista dell'I.N.D.A.; a curare la biblioteca dell'I.N.D.A. ed incrementarne le acquisizioni; a provvedere alla costituzione del Museo dell'I.N.D.A., con sede in Siracusa; a provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attività di studi e di ricerca sui temi della classicità greca e latina; a provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della scuola di teatro "Giusto Monaco" in Siracusa; ad attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival Internazionale dei Giovani di Palazzolo Acreide;

Al comma 3, è introdotta l'espressa previsione secondo cui le società di capitali partecipate o la cui costituzione è promossa dall'I.N.D.A. non possono svolgere compiti attribuiti al Sovrintendente, la nuova figura operativo-gestionale istituita nel successivo articolo 6.

#### ARTICOLO 4

Modifiche di carattere formale, connesse, in particolare, alla soppressione del comitato scientifico. La possibilità di riconferma dei componenti degli organi collegiali è aumentata da uno a due mandati, in relazione ad una maggiore stabilità di questi ultimi e quindi delle linee di attività della fondazione.

#### ARTICOLO 5

#### COMMA 1

Viene ridisegnata la composizione del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, attualmente indicato dal Ministro per i beni e le attività culturali, è ora individuato nel Sindaco di Siracusa (ciò assorbe, di conseguenza, la previsione contenuta nella vigente lettera e) dell'articolo 5, comma 1).

Viene previsto un consigliere, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che assume la veste di "consigliere delegato", con le specifiche funzioni, in parte già di appartenenza del Presidente (al quale è attribuita la legale rappresentanza della fondazione), appositamente previste nel comma 6 di questo stesso articolo.

Viene previsto un ulteriore componente del Consiglio designato dalla Provincia di Siracusa, colmando una lacuna del decreto legislativo vigente, che non contemplava tale ente territoriale tra quelli muniti di potere di designazione.

#### COMMA 2

Il comma 2 introduce un potere sostitutivo di designazione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, del componente in rappresentanza dei privati, laddove questo non sia stato designato per mancanza della condizione prevista nel comma 1, lettera f). Tale previsione è anche finalizzata a rendere sempre dispari (7 membri) la composizione del consiglio, per agevolare il processo di adozione delle decisioni (si è resa, pertanto, inutile, la disposizione sulla prevalenza del voto del presidente in caso di parità contemplata nel comma 3 vigente).

#### COMMA 3

Le modifiche si riferiscono all'ambito di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione diversi dal Presidente, con riferimento anche al campo degli studi della letteratura classica latina e greca, non previsto dal decreto legislativo vigente. Il parere delle

Commissioni parlamentari è richiesto sui consiglieri designati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell'istruzione.

#### COMMA 4

In relazione ai compiti affidati al Consiglio di amministrazione, e tenuto conto delle modifiche apportate al decreto legislativo (in particolare, al soppressione del comitato scientifico e l'istituzione del Sovrintendente) sono riformulate le lettere b), d), e) ed f) (ora b), d), e) ed j) ed introdotta una nuova lettera f), che introduce la previsione, attualmente non presente, secondo cui il Consiglio delibera su tutte le materie riguardanti le attività istituzionali e le iniziative culturali dell'I.N.D.A..

#### COMMI 5 E 6

I poteri già attribuiti (comma 4 vigente) al Presidente vengono ridistribuiti tra il medesimo e il "consigliere delegato". Il Presidente continua, ovviamente, ad avere la rappresentanza legale dell'Istituto, mentre il consigliere delegato promuove le attività del medesimo, predispone il bilancio di esercizio, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, ed adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo entro i trenta giorni successivi all'adozione.

#### COMMA 7

Viene introdotta la possibilità della partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, ma senza diritto di voto, di un rappresentante dell'associazione "Amici dell'I.N.D.A.", che storicamente ha sempre avuto un ruolo di grande rilievo, sotto il profilo culturale e scientifico, nella vita dell'Istituto, ora fondazione. La previsione è ispirata a favorire un'attività di indirizzo e programmazione delle attività più efficace ed in linea con le tradizioni storiche dell'Istituto.

#### ARTICOLO 6

Il comitato scientifico, previsto nell'articolo 6 vigente, e rivelatosi, in sostanza, un inutile "doppione" del Consiglio di amministrazione, viene soppresso. I compiti ad esso attribuiti dal comma 2 vengono trasferiti al Consiglio di amministrazione (vedi nuove lettere e) ed f) dell'articolo 5, comma 4). Il nuovo articolo 6 prevede, ora, l'istituzione, e l'attribuzione delle relative funzioni, della figura del Sovrintendente dell'Istituto, i cui compiti hanno carattere operativo-gestionale. La nomina del Sovrintendente è effettuata dal Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito di una rosa di tre nominativi proposta dal Consiglio di amministrazione. La scelta avviene tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalità dell'Istituto.

Il sovrintendente, che dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività dell'Istituto, propone gli indirizzi artistico-culturali ed i programmi cui deve ispirarsi l'attività dell'Istituto, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione. L'incarico del sovrintendente è conferito dal Presidente, in quanto rappresentante legale della fondazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, ed è rinnovabile. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

# • ARTICOLI 7, 8, 9, 10, 11

Sono state apportate solo lievissime modifiche formali agli articoli 8, 9 e 11.

Decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico".

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante "Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici", ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera c);

Ravvisata l'esigenza di riformulare parzialmente le disposizioni relative alle finalità dell'Istituto, nonché agli organi ed alle loro funzioni, per un più efficace svolgimento delle attività e, quindi, un migliore perseguimento degli scopi istituzionali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, resi nelle sedute del.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali

Emana il seguente decreto legislativo:

#### ART. 1

- 1. Il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è integralmente sostituito dal seguente:
- "1. Trasformazione.
- 1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato «l'Istituto», è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa.

#### 2. Statuto.

- 1. L'Istituto è dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

#### 3. Finalità.

#### 1. L'Istituto ha le seguenti finalità:

- a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché altre attività culturali ed artistiche ad esso relative;
- b) provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale;
- c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista dell'Istituto;
- d) curare la biblioteca dell'Istituto ed incrementarne le acquisizioni;
- e) provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa;
- f) provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attività di studi e di ricerca sui temi della classicità greca e latina;
- g) provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della scuola di teatro "Giusto Monaco" in Siracusa;
- h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival Internazionale dei Giovani di Palazzolo Acreide;
- i) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina.
- 2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
- 3. L'Istituto può, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Le società di cui al capoverso precedente non possono svolgere compiti attribuiti al Sovrintendente di cui al successivo articolo 6. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, l'Istituto è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

#### 4. Organi.

- 1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
- 2. I componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività dell'Istituto.
- 3. La durata degli organi collegiali è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
- 4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente è nominato in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 5. Consiglio di amministrazione.
- 1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ed è composto:
- a) dal Sindaco di Siracusa, che è il Presidente dell'Istituto;
- b) da un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, con funzioni di consigliere delegato previste al successivo comma 6;
- c) da due consiglieri, rispettivamente designati uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, ed uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) da un consigliere, designato dalla regione siciliana;
- e) da un consigliere, designato dalla provincia regionale di Siracusa;
- f) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento; tale misura è ridotta al 5 per cento nei casi in cui i partecipanti sono costituiti da precedenti soci dell'Istituto. Lo statuto può prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora le sottoscrizioni dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio.
- 2. Fino a quando non si sarà verificata la condizione di cui al comma 1, lettera f), il componente di cui alla stessa disposizione è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.
- 3. Il componente del consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) è individuato tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative; i componenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacità organizzative. Sui componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e del componente di cui al comma 2, sono sentite le competenti commissioni parlamentari.

- 4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti. In particolare, il consiglio di amministrazione:
- a) delibera lo statuto e le sue successive modificazioni;
- b) su proposta del Sovrintendente, definisce gli indirizzi artistico-culturali ed i programmi cui deve ispirarsi l'attività dell'Istituto;
- c) delibera il bilancio di esercizio, insieme ad una adeguata relazione tecnica;
- d) formula la proposta al Ministro per i beni e le attività culturali, per la nomina del Sovrintendente, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;
- e) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività;
- f) delibera su tutte le materie riguardanti le attività istituzionali e le iniziative culturali dell'Istituto;
- g) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ed ai componenti del collegio dei revisori, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.
- 5. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
- 6. Il consigliere delegato promuove le attività dell'Istituto; cura l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici; predispone il bilancio di esercizio da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.
- 7. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA", in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volontà dei fondatori del medesimo.

#### 6. Sovrintendente.

1. Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal Consiglio di amministrazione, tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalità dell'Istituto.

#### 2. Il sovrintendente:

- a) propone gli indirizzi artistico-culturali ed i programmi cui deve ispirarsi l'attività dell'Istituto, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
- b) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività dell'Istituto;
- c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

- 3. L'incarico del sovrintendente è conferito dal Presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni e rinnovabile.
- 4. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Sovrintendente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

#### 7. Personale.

- 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
- 2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.
- 3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.
- 5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale può optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
- 8. Disponibilità finanziarie e gestione.
- 1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con:
- a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2;
- b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;
- c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
- d) eventuali proventi di gestione;

- e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
- f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.
- 2. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo è assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.
- 3. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
- 4. L'Istituto, a partire dal 1° gennaio 1999, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
- 5. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.
- 9. Vigilanza e amministrazione straordinaria.
- 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione dell'Istituto. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'Istituto;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
- c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
- d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.
- 2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.
- 3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

#### 10. Patrimonio.

- 1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietario, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.
- 2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, l'Istituto può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
- 3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente dell'Istituto chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
- 4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

### 11. Norme transitorie.

- 1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione restano in carica gli organi nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il Ministero per i beni e le attività culturali nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operatività del consiglio di amministrazione.
- 2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto.
- 3. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto.".